

COPIA- Determinazione del Responsabile del Servizio/Ufficio: Servizio 1 – Ufficio 1 (“Gestione amministrativa e giuridica risorse umane”)

N. 236 Data 27/12/2023	Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022): Rimodulazione.
------------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con le seguenti delibere, dichiarate immediatamente eseguibili:

-  C.C. n. 08 del 23/05/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
-  C.C. n. 09 del 23/05/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025;
-  G.C. n. 63 del 12/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2023/2025;

Richiamati i Decreti del Sindaco *pro-tempore*:

- **prot. n. 3177 del 21/05/2019**, il successivo di conferma **prot. n. 3871 del 17/06/2019**, nonché i Decreti **prot. nn. 1461/1 e 1461/2, entrambi del 1° marzo 2022**, di attribuzione alla sottoscritta della responsabilità del Servizio 1 “Segreteria-Demografico-Affari Generali”, con titolarità della P.O. e ad interim del Servizio 2 “Amministrativo” e delle relative funzioni/attività nelle materie indicate nel “Funzionigramma” approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 24/02/2022, con legittimazione ad emanare il presente provvedimento;
- **prot. n. 5786 del 1° agosto 2023**, di conferma della responsabilità del Servizio 1 “Segreteria-Demografico-Affari Generali”, con titolarità della P.O. e ad interim del Servizio 2 “Amministrativo”, a seguito di nomina quale vincitore del posto **presso i Servizi 1 e 2 – Segreteria/Affari Generali e Amministrativo**, oggetto della progressione tra le aree “*in deroga*” ai sensi dell’art. 13, commi 6 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022 e con inquadramento dal 1° agosto 2023 nell’“Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione” di cui al CCNL 16/11/2022 (ex Cat. D), giusta determinazione n. 119 adottata dal Responsabile *pro tempore* del Servizio 1 – Ufficio 1 (“Gestione amministrativa e giuridica risorse umane”) in data 28/07/2023;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Responsabile del Servizio 1 “Segreteria-Demografico-Affari Generali”, con titolarità della P.O. e ad interim del Servizio 2 “Amministrativo”, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in ordine all’emanazione della presente determinazione, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Evidenziato che:

- il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

✚ **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal Revisore dei Conti;

✚ **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,



COMUNE DI CAGGIANO

Provincia di Salerno

Viale Giovanni Palatucci n.4 – 84030 CAGGIANO (SA)

P.IVA 00510420656

Tel. +39 0975 393020 - Fax +39 0975 393920

www.comune.caggiano.sa.it



in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016.

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023.

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A).

Preso atto che la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Fatto presente quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020.

Rilevato, inoltre, che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”;*

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023.

Richiamata la precedente propria determinazione n. 216 del 07/12/2023, ad oggetto: “*Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2023 (CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022)*”.

Rilevato, alla luce di quanto emerso in sede di contrattazione, procedere ad una rimodulazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate.

Dato atto che:

- nel corso dell’anno 2023 si è registrata cessazione di personale che ha permesso l’incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d’anzianità;
- l’art. 79 del CCNL del 16/11/2022 **c. 1 lett. b)** prevede la possibilità di un incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall’anno 2021;
- l’art. 79 del CCNL del 16/11/2022 **c. 1 lett. d)** prevede la possibilità di incrementi stipendiali differenziali previsti dall’art. 76 per il personale in servizio;
- l’art. 79 del CCNL del 16/11/2022 **c. 1-bis)** prevede la possibilità di incrementare in base ai differenziali stipendiali B3-B1 D3-D1;
- l’art. 79 del CCNL 16/11/2022 **c. 2 lett. b)** prevede la possibilità di incrementare di un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;

Rilevato che l’art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii. a oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rimodulazione e quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2023, nell’ammontare complessivo delle risorse stabili e delle risorse variabili.

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2023, a seguito della rimodulazione, è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto **All. A)** e che lo stesso è formato da una parte stabile e da una parte variabile;

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell’anno 2017 (art. 67, comma 1):

- a) tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell’indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 37.689,51**;

- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 1.331,20**;

lett. b): Differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 679,90;**

lett. c): Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente – **Euro 105,72;**

- altre risorse stabili (art. 79 CCNL 16 novembre 2022):

- **comma 1 lett. b)** prevede la possibilità di un incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 per l'importo complessivo di **Euro 1.014,00;**
- **comma 1 lett. d)** prevede la possibilità di incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio per l'importo complessivo di **Euro 2.334,28;**
- **comma 1-bis)** prevede la possibilità di incrementare in base ai differenziali stipendiali B3-B1 D3-D1 per l'importo complessivo di **Euro 2.129,88;**

PARTE VARIABILE

- **Art. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b):** Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, pari ad **Euro 11.261,67;**
- **Art.79 comma 3 CCNL 16 novembre 2022:** Incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 pari ad **Euro 574,73;**
- **Art.79 comma 5 CCNL 16 novembre 2022:** Un importo a base annua pari ad Euro 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 (n. 12 dipendenti); solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022, pari ad **Euro 2.028,00;**
- **Art. 80 c. 1 del CCNL 16/11/2022:** Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile), pari ad **Euro 2.602,73;**

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo rimodulato del fondo anno 2023 - parte stabile - ammonta ad **Euro 45.284,49** mentre la parte variabile ammonta ad **Euro 16.467,13** per un **TOTALE** di **Euro 61.751,62.**

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001.

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii.;
- i CCNL ed i Contratti integrativi decentrati di riferimento;
- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;
- il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **Di disporre** la rimodulazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023, costituito con precedente propria determinazione n. 216 del 07/12/2023 ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017 (**All. A**).
- 2) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio relativi alla spesa del personale.
- 3) **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 4) **Di subordinare** l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV).
- 5) **Di dare informazione** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, anche ai fini del completamento delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.
- 6) **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento di rimodulazione del fondo per l’anno 2023 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Trasparenza – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss. mm. ed ii.
- 7) **Di dare atto** che:
 - ✚ il Fondo per l’anno 2023 potrà essere suscettibile di ulteriore rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
 - ✚ il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019;
 - ✚ il Responsabile del procedimento è la scrivente Servizio 1 – Ufficio 1 (“Gestione amministrativa e giuridica risorse umane”) e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

✚ avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR territorialmente competente nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010;

8) La presente determinazione:

- ☒ comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- ☒ verrà pubblicata sul website istituzionale dell'Ente - in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e smi.

Il Responsabile del Servizio
(f.to Rosetta PUCCIARELLI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, 27 dicembre 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Giovanni PUCCIARELLI)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE

(www.comune.caggiano.sa.it)

Data _____

Determinazione pubblicata, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, all'Albo Pretorio *on-line* sul website istituzionale del Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Caggiano, 27 dicembre 2023

Il Responsabile del Servizio
(Rosetta PUCCIARELLI)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 (Rimodulazione) – Allegato A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 21.5.2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	€ 37.689,51
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A)	€ 1.331,20
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B)	€ 679,90
(3c) INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DA STABILIZZAZIONI ART. 20 DLGS 75/2017 (ART. 67, C. 2, LETT. H)	€ 0,00
(4) ASSEGNATI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPONDI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 105,72
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. b) Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 (risorse non soggette al limite).	€ 1.014,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. d) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 2.334,28
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1-bis) differenziali stipendiali B3-B1 D3-D1 (risorse non soggette al limite).	€ 2.129,88
(7) RIDUZIONI DEL FONDO processi di trasferimento personale, per personale ata, posizioni organizzative, fondo str ecc	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 45.284,49
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D); CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P); D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
Art. 79 del CCNL 16/11/2022 c. 2 lett. b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	0,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	€ 11.261,67
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C); CCNL 21.5.2018)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C); CCNL 21.5.2018)	
Art. 79, c.3 CCNL 16/11/2022 Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.	€ 574,73
Art. 79, c. 5 CCNL 16/11/2022. Un importo a base annua pari ad Euro 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 (n. 12 dipendenti); solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022	€ 2.028,00
Art. 80 c. 1 del CCNL 16/11/2022 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 2.602,73
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	€ 16.467,13
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.467,13
TOTALE	€ 61.751,62
Fondo lavoro straordinario art. 14 del CCNL 01.04.1999	6.000,00
Incentivi funzioni tecniche	15.000,00